



COMUNE DI RUMO
 PROVINCIA DI TRENTO
 Via Marcena, 21
 38020 Rumo
 C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
 Tel. 0463-530113 Fax 0463/530533
 rumo@comune.rumo.tn.it
 comune@pec.comune.rumo.tn.it



Prot. 881/24

Rumo, 02.04.2024

IL SINDACO

ORDINANZA N. 07/2024

Considerato che, in seguito alle recenti precipitazioni si sono verificati sul territorio comunale alcuni franamenti e dissesti stradali, tali da rendere urgente e contingibile la chiusura di alcuni tratti di strade;

Considerato nella fattispecie che la strada a lato della p.f. 5572 che porta alla località TROZI necessita della chiusura al transito veicolare e pedonale, poiché soggetta a smottamenti ed a potenziali dissesti;

Constatato che la chiusura della stessa si rende necessaria, già a partire dal tratto prospiciente la p.f. 498/2 (Doss del Ciaslir) in C.C. Rumo.

Visto il Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Verificata l'urgenza del momento e la situazione di allerta emanata dalla Provincia di Trento su tutto il territorio provinciale;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

A PARTIRE DAL GIORNO MARTEDI' 02.04.2024 e fino a revoca

E' VIETATO

IL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE sulla strada forestale sita a lato della p.f. 5572 che porta alla località TROZI - a partire dal tratto prospiciente la p.f. 498/2 (Doss del Ciaslir) in C.C. Rumo.

- 1) La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.
- 2) Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica stradale per rendere noto il presente provvedimento.
- 3) Contro i contravventori alla presente ordinanza si procederà a norma di Legge.
- 4) Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri, al corpo dei Vigili del Fuoco di Rumo ed alla Stazione Forestale di Rumo.
- 5) E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.
- 6) Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 è ammesso ricorso a:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



Il Sindaco

Michela Noletti